

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 31 marzo 2004, n. 0102/Pres.

Regolamento per la concessione di borse di studio per la partecipazione a corsi di riqualificazione professionale e a corsi di formazione imprenditoriale al fine di ampliare le possibilità di occupazione dei soggetti che abbiano perso il posto di lavoro a causa di situazioni di grave difficoltà occupazionale.

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 20 (Interventi di politica attiva del lavoro in situazioni di grave difficoltà occupazionale), al fine di ampliare le possibilità di occupazione dei soggetti che abbiano perso il posto di lavoro a causa di situazioni di grave difficoltà occupazionale, disciplina la concessione, da parte delle Province, di borse di studio per la partecipazione a percorsi di riqualificazione professionale, da attuare attraverso specifici corsi o tirocini formativi in azienda, e per la partecipazione a corsi di formazione imprenditoriale.

2. Le Province disciplinano, secondo il proprio ordinamento, le modalità ed i termini di presentazione delle domande e della documentazione volte all'ottenimento delle borse di studio nonché le cause di decadenza e revoca connesse al mancato rispetto dei termini predetti.

Art. 2
(Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare delle borse di studio i soggetti che abbiano perso il posto di lavoro, successivamente all'entrata in vigore della legge regionale 20/2003, a causa di una situazione di grave difficoltà occupazionale connessa a rilevanti situazioni negative aziendali, settoriali o territoriali, individuate nel Piano di intervento per le situazioni di grave difficoltà occupazionale approvato dalla Giunta regionale.

Art. 3
(Requisiti dei beneficiari)

1. I soggetti beneficiari di cui all'articolo 2 devono possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) essere in stato di disoccupazione, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144), come modificato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 (Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione

- dell'articolo 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144), e successive modificazioni ed integrazioni, a causa di una situazione di grave difficoltà occupazionale connessa a rilevanti situazioni negative aziendali, settoriali o territoriali, individuate nel Piano di intervento per le situazioni di grave difficoltà occupazionale approvato dalla Giunta regionale;
- b) essere sospesi dal lavoro ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro) a causa di una situazione di grave difficoltà occupazionale connessa a rilevanti situazioni negative aziendali, settoriali o territoriali, individuate nel Piano di intervento per le situazioni di grave difficoltà occupazionale approvato dalla Giunta regionale.

2. I soggetti beneficiari devono altresì essere cittadini italiani o di paesi membri della UE, ovvero di provenienza extracomunitaria a condizione, in quest'ultimo caso, che gli stessi risultino in regola con la vigente normativa in materia di immigrazione.

3. I requisiti devono essere posseduti alla data di inizio del corso e il requisito di cui al comma 2 deve essere mantenuto per tutta la durata del corso stesso.

Art. 4

(Caratteristiche dei corsi)

1. I percorsi di cui all'articolo 1, comma 1, la cui frequenza consente di ottenere le borse di studio, devono prevedere, alternativamente:

- a) il rilascio di una certificazione attestante la frequenza dei percorsi stessi;
- b) il conseguimento di una qualifica.

2. I percorsi di cui al comma 1 devono essere realizzati da soggetti con sedi operative accreditate dalla Regione, ai sensi della normativa vigente.

Art. 5

(Ammontare dei benefici)

1. L'importo della borsa di studio ammonta, per ogni mese di effettiva partecipazione ai percorsi:

- a) per i soggetti che non fruiscono di benefici economici derivanti dagli ammortizzatori sociali, ad euro 800,00;
- b) per i soggetti che fruiscono di benefici economici derivanti dagli ammortizzatori sociali, ad una somma corrispondente alla differenza fra i benefici stessi e l'importo di cui alla lettera a).

2. Le eventuali frazioni di mese sono arrotondate per eccesso se superiori a quindici giorni, per difetto se uguali o inferiori a quindici giorni.

3. L'importo della borsa è al lordo degli oneri derivanti dall'applicazione della normativa fiscale.

4. Nel caso in cui i soggetti abbiano fruito di benefici economici, a qualsiasi titolo erogati, connessi alla frequenza del percorso per il quale si richiede il contributo, l'ammontare del contributo è ridotto in misura pari al beneficio economico fruito.

5. Qualora i lavoratori che fruiscono di benefici economici derivanti da ammortizzatori sociali perdano il loro status durante la partecipazione al percorso per il quale è stata richiesta la borsa di studio, l'ammontare della stessa, dal giorno successivo e fino al termine del percorso, viene calcolato ai sensi del comma 1, lettera a).

6. Qualora il soggetto che partecipa al percorso trovi un'occupazione nel periodo di frequenza dello stesso, l'ammontare del contributo viene calcolato sino al giorno antecedente l'inizio del nuovo rapporto di lavoro.

7. La borsa di studio può essere concessa per un periodo massimo di otto mesi.

Art. 6 (Cumulabilità)

1. Le borse di studio non sono cumulabili con altri benefici aventi la stessa natura.

Art. 7 (Disposizioni procedurali)

1. Le domande di contributo sono presentate alla Provincia competente dai soggetti di cui all'articolo 4 che realizzano i percorsi formativi di cui all'articolo 1, comma 1.

2. Unitamente alla domanda di contributo deve essere prodotta una dichiarazione, resa da ciascun beneficiario ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3.

3. Per Provincia competente si intende quella in cui il soggetto beneficiario prestava la propria attività lavorativa.

4. Le domande di contributo vengono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione.

5. Le borse di studio vengono erogate mensilmente dalla Provincia competente sulla base di una dichiarazione, resa dai soggetti che hanno erogato la formazione, attestante la partecipazione ai corsi nella misura pari almeno al 70% della durata prevista.

Art. 8 (Domande non finanziate)

1. Le domande, che non possono essere totalmente o parzialmente finanziate a causa dell'insufficiente disponibilità annuale di bilancio, possono essere accolte, ove sussistano i fondi, nell'esercizio successivo.

Art. 9
(Decadenza e revoca)

1. Ferme restando le cause di decadenza e revoca disposte dalle Province ai sensi dell'articolo 1, comma 2, la concessione della borsa di studio viene revocata al verificarsi di una o più delle seguenti cause di decadenza:

- a) partecipazione al percorso per un periodo inferiore alla frequenza minima prevista dal percorso stesso e, in ogni caso, per un periodo inferiore al 70% della durata prevista;
- b) sopravvenuto difetto del requisito di cui all'articolo 3, comma 2.

Art. 10
(Requisiti ai fini dello stato di disoccupazione)

1. Ai fini dello stato di disoccupazione ed in applicazione dell'articolo 8, comma 10 del «Regolamento recante disposizioni per l'accertamento e la verifica dello stato di disoccupazione e per la disciplina delle modalità degli avviamenti a selezione presso le pubbliche amministrazioni e delle modalità e dei criteri delle selezioni», approvato con decreto del Presidente della Regione 29 agosto 2003, n. 0311/Pres., la partecipazione ai corsi di cui all'articolo 4 soddisfa il requisito di cui alle lettere b) e c) del comma 3 dell'articolo 8 del Regolamento medesimo.

Art. 11
(Ispezioni e controlli)

1. In qualsiasi momento le Province dispongono ispezioni e controlli, anche a campione ed anche avvalendosi di terzi a ciò autorizzati, in relazione agli incentivi concessi allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti, nonché la veridicità delle dichiarazioni rese.

2. Entro il 28 febbraio di ogni anno le Province devono comunicare alla Direzione centrale del lavoro, formazione, università e ricerca, Servizio del lavoro, l'esito degli avvenuti controlli relativi all'anno precedente.

Art. 12
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.